

FAQ – Contributo Caregiver Familiare – EBAS 2026

1. Chi può richiedere il contributo Caregiver Familiare?

Possono presentare domanda i **lavoratori dipendenti di aziende aderenti ad EBAS e in regola con la contribuzione dovuta**. (Art. 3)

2. Chi sono i familiari “entro il secondo grado”?

Il contributo è destinato ai lavoratori che assistono un familiare **fino al secondo grado**, non autosufficiente o affetto da grave patologia. (Art. 1)

La dicitura “entro il secondo grado” comprende **tutti i familiari di primo e secondo grado**.

Familiari di primo grado

- Genitori
- Figli

Familiari di secondo grado

- Nonni
- Fratelli e sorelle
- Nipoti (figli dei fratelli/sorelle)

3. Che cosa si intende per “assistenza continuativa”?

Il bando richiede che il lavoratore **prest(i) assistenza continuativa a un familiare... non autosufficiente o affetto da grave patologia** (Art. 1).

Per assistenza continuativa si intende un impegno stabile e non occasionale nella cura del familiare non autosufficiente o affetto da grave patologia. L’assistenza deve essere svolta in modo **regolare e abituale**, anche non quotidiano, e deve rappresentare una presenza costante nella gestione della condizione di fragilità.

È considerata assistenza continuativa anche quando il lavoratore:

- **coordina** la rete di cura (appuntamenti, terapie, farmaci, servizi domiciliari);
- **supervisiona** interventi svolti da terzi (OSS, badanti, servizi comunali);
- **organizza** l’assistenza e garantisce la presenza familiare necessaria;
- **non eroga direttamente** tutte le attività materiali di cura, ma mantiene la **responsabilità continuativa** dell’assistenza.

Non è richiesto che l’assistenza sia esclusiva, né che il lavoratore sia presente 24/7: l’importante è che l’attività sia **stabile, costante e riconducibile al nucleo familiare**.

4. Qual è il limite ISEE per accedere al contributo?

L'ISEE del nucleo familiare deve essere **non superiore a € 20.000,00**. (Art. 4)

5. Qual è l'importo del contributo?

Il contributo è pari a **€ 600,00 per nucleo familiare**, al lordo delle ritenute fiscali. (Art. 2)

6. Quante domande saranno finanziate?

Il numero massimo di bonus erogabili è **605**. (Art. 2)

7. Quando è possibile inviare la domanda?

Le domande possono essere inviate **a partire dalle ore 00:00 del 1° ottobre 2026**, fino ad esaurimento delle risorse. (Art. 6)

8. Come deve essere inviata la domanda?

La domanda deve essere inviata **esclusivamente tramite PEC** all'indirizzo:
ebas.bandocaregiver@legalmail.it

Nell'oggetto devono comparire **solo: MATRICOLA INPS + nome e cognome del dipendente**

In assenza dell'oggetto corretto, la domanda **non verrà presa in carico**. (Art. 6)

9. Quante domande possono essere inviate per ogni PEC?

È possibile inviare **una sola domanda per ogni PEC**. Domande multiple nella stessa PEC → **inammissibili**. (Art. 6)

10. Quale documentazione deve essere allegata?

Documentazione obbligatoria:

- Modulo di domanda EBAS firmato
- ISEE ordinario del nucleo familiare
- Documento di identità
- Certificazione medica (invalidità / L.104 art.3 c.3)
- Documentazione fiscale prevista dal bando

Non è richiesta documentazione di spesa. (Art. 5)

11. Cosa succede se la domanda è incompleta?

La domanda può essere ammessa **con riserva**. Il richiedente ha **15 giorni** per integrare la documentazione. In assenza di integrazione, si procede con lo scorrimento delle domande successive. (Art. 7)

12. Cosa succede se l'azienda non è in regola con EBNA/FSBA?

L'azienda sarà invitata a **regolarizzare la posizione entro 15 giorni**. Se non lo fa, la domanda sarà **non liquidabile**. (Art. 7)

13. Come viene erogato il contributo?

Il contributo viene erogato **all'azienda**, che lo inserirà nella **prima busta paga utile** del lavoratore beneficiario. (Art. 8)

14. Sono previsti controlli?

Sì. EBAS effettuerà:

- controlli documentali,
- verifiche presso enti certificatori,
- controlli a campione.

Dichiarazioni mendaci comportano **revoca e recupero delle somme**. (Art. 9)

15. Quali sono i requisiti dell'azienda?

(Art. 4-bis)

L'azienda deve possedere:

- **almeno 24 mensilità continuative di regolarità contributiva EBAS** al momento dell'evento;
- se presenti **mesi privi di forza lavoro**, la verifica è estesa fino a **36 mesi**;
- per le **imprese stagionali**, è richiesto un minimo di **12 mensilità di regolarità contributiva** nei **36 mesi precedenti**, riferite ai periodi di effettiva attività;
- per le **imprese di nuova costituzione**, è richiesta una regolarità minima di **12 mesi**.